



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento

**Scienze Politiche
e Sociali**

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento ha a oggetto il corso di laurea triennale in Scienze internazionali e diplomatiche (d'ora in avanti, "corso di laurea"), afferente alla classe n. 36 delle lauree in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, di cui disciplina l'ordinamento didattico, gli obiettivi formativi, il quadro generale delle attività formative e l'organizzazione della didattica, conformandosi al Regolamento didattico di Ateneo e a tutti gli altri atti da considerare su di esso prevalenti.

Art. 2

Consiglio del corso di laurea

1. L'organo collegiale del corso di laurea è il Consiglio del corso di laurea (di seguito denominato "Consiglio").
2. Il Consiglio si compone di tutti i docenti strutturati (professori ordinari e associati, ricercatori universitari e a tempo determinato) afferenti al Dipartimento di Scienze politiche e sociali (d'ora in avanti, "Dipartimento") o ad altri dipartimenti dell'Università di Trieste che, al momento della sua convocazione, siano titolari di insegnamenti impartiti all'interno del corso di laurea.
3. I docenti titolari di incarichi di didattica sostitutiva – c.d. docenti a contratto – fanno parte del Consiglio a patto che siano stati già incaricati con formale contratto per l'anno accademico di riferimento.
4. I docenti titolari di corsi di didattica integrativa non partecipano in alcun caso al Consiglio.
5. Il corpo studentesco elegge tre propri rappresentanti in seno al Consiglio, i quali assumono le vesti di componenti il Consiglio a tutti gli effetti.
6. I rappresentanti del corpo studentesco rimangono in carica per tre anni, senza possibilità di rinnovo, salvo decadere nel caso in cui cessino di essere



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento

**Scienze Politiche
e Sociali**

- regolarmente iscritti al corso di laurea.
7. In caso di decadenza dei rappresentanti del corpo studentesco, si farà scorrere la graduatoria delle ultime elezioni oppure si procederà a nuove elezioni.

 8. Un rappresentante della Segreteria didattica del Dipartimento (d'ora in avanti, "Segreteria didattica") partecipa al Consiglio con funzioni di segretario verbalizzante, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
 9. Ogni componente il Consiglio (con l'eccezione di cui al paragrafo precedente) detiene il diritto di voto.
 10. Il Consiglio è convocato dal suo Coordinatore o da un terzo dei suoi componenti, con un preavviso di almeno 5 giorni, a mezzo e-mail inviata dalla Segreteria didattica.
 11. Non è prevista una periodicità per le convocazioni del Consiglio, il quale si riunisce ogni volta che si riveli necessario e/od opportuno.

Art. 3

Coordinatore del corso di laurea

1. Il Coordinatore del Consiglio del corso di laurea (d'ora in avanti, "Coordinatore") è eletto dal Consiglio.
2. I docenti strutturati, di cui al precedente art. 2, par. 2, con l'eccezione dei ricercatori a tempo determinato titolari di incarichi di insegnamento, sono detentori del diritto di elettorato attivo e passivo.
3. I ricercatori a tempo determinato titolari di incarichi di insegnamento, i c.d. docenti a contratto di cui al precedente art. 2, par. 3, e i rappresentanti del corpo studentesco, di cui al precedente art. 2, par. 5, sono titolari del solo diritto di elettorato passivo.
4. Il Coordinatore svolge le seguenti mansioni:
 - a) presiede il Consiglio;
 - b) sovrintende gli aspetti organizzativi del corso di laurea;
 - c) predispone e formula il piano di studi e gli eventuali *curricula* da sottoporre in ultima istanza al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione secondo



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento

**Scienze Politiche
e Sociali**

le procedure di rito;

- d) cura il rispetto del presente regolamento;
- e) promuove ampia pubblicità dell'offerta formativa;
- f) vigila sul rispetto delle attività didattiche da parte di tutti i docenti;
- g) organizza le sedute di laurea in cooperazione con la Segreteria didattica;
- h) formula gli orari delle lezioni in cooperazione con la Segreteria didattica;
- i) interloquisce periodicamente con i rappresentanti del corpo studentesco e con la Segreteria didattica;
- j) svolge ogni altra attività di interesse per il corso di laurea.

5. La durata della carica del Coordinatore è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 4

Obiettivi formativi del corso di laurea

1. Il corso di laurea si propone di offrire ai laureati conoscenze e competenze finalizzate all'analisi e alla gestione dei fenomeni economici, giuridici, socio-politici e storici, prevalentemente nella loro dimensione internazionale.
2. Il corso di laurea si propone di valorizzare la conoscenza dell'inglese e del francese, oltre che possibilmente di altre lingue straniere.
3. Il corso di laurea si propone di organizzare attività formative che forniscano una preparazione fondamentale nelle seguenti aree scientifico-disciplinari: economica, giuridica, linguistica, socio-politica, storica.
4. Il corso di laurea si propone di privilegiare lo svolgimento delle suddette attività formative prevalentemente nella loro dimensione internazionale.

Art. 5

Eventuali *curricula* e quadro delle attività formative del corso di laurea

1. Il corso di laurea è organizzato in un unico *curriculum*.
2. L'articolazione del piano di studi del corso di laurea determina, coerentemente con gli obiettivi formativi del corso, il numero di crediti attribuiti alle singole attività formative, distribuiti secondo la seguente classificazione dettata dalle Tipologie di attività formative (TAF):



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento

**Scienze Politiche
e Sociali**

- a) attività formative di base finalizzate all'acquisizione di conoscenze nei settori economico, giuridico, linguistico, socio-politico e storico, con particolare attenzione alla loro dimensione internazionale (TAF A);
- b) attività caratterizzanti finalizzate a orientamenti specifici del mercato del lavoro (TAF B);
- c) attività affini e integrative a quelle di base e caratterizzanti (TAF C);
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D);
- e) attività esterne (tirocini e *stages* formativi) presso imprese nazionali e multinazionali, enti e amministrazioni pubbliche o private nazionali o internazionali e in particolare Ministeri, Ambasciate e Consolati e Istituzioni dell'UE (TAF E).

Art. 6

Ammissione al corso di laurea

1. Gli studenti che intendano iscriversi al corso di laurea devono possedere un diploma di scuola superiore o un altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo o equipollente in base alla normativa vigente.
2. Ai sensi della legge n. 264/1999, il corso di laurea è a numero programmato e consente l'ammissione solitamente di un numero massimo di 120 studenti per ogni anno accademico, fermo restando che tale numero è meglio precisato di anno in anno dal relativo bando di ammissione.
3. Ai fini dell'ammissione al corso di laurea è richiesto il superamento di un esame di ammissione, che include l'accertamento di competenze linguistiche e informatiche.
4. Le modalità dell'esame di ammissione vengono stabilite annualmente dal Consiglio di Dipartimento e pubblicate nell'apposito bando di ammissione.

Art. 7

Organizzazione didattica del corso di laurea

La struttura dell'ordinamento didattico, le attività didattiche e l'elenco degli insegnamenti previsti per il corso di laurea, con i relativi obiettivi formativi specifici,



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento

**Scienze Politiche
e Sociali**

i CFU a essi assegnati e le eventuali propedeuticità sono definite nell'Allegato 1, contenente il c.d. piano degli studi e recante l'offerta didattica programmata; tale Allegato 1 forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 8

Durata degli insegnamenti impartiti nel corso di laurea

1. Gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea sono di norma semestrali e si distribuiscono equamente tra il primo e il secondo semestre.
2. Per specifici insegnamenti, soprattutto se appartenenti all'area linguistica, è possibile prevedere eccezionalmente una durata annuale.
3. Ogni docente ha facoltà di decidere di anno in anno la collocazione semestrale dell'insegnamento di cui è titolare, ferme restando la raccomandazione per i docenti di optare per quanto possibile per la medesima collocazione dell'anno accademico precedente e la possibilità per il Coordinatore di intervenire per richiedere eventuali spostamenti onde garantire una equa distribuzione degli insegnamenti tra i due semestri.

4. Le date d'inizio e fine di ognuno dei due semestri sono decise annualmente dal Consiglio di Dipartimento.
5. I docenti sono tenuti a svolgere i loro corsi per l'intero ammontare del carico didattico previsto all'interno delle date d'inizio e fine di ognuno dei due semestri, fermo restando il potere del Consiglio di Dipartimento di autorizzare la prosecuzione degli insegnamenti oltre tali date ove particolari ed eccezionali esigenze lo richiedano o lo rendano opportuno.
6. Gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea hanno tipicamente la durata complessiva di 40 ore per 6 CFU o di 60 ore per 9 o 10 CFU; è tuttavia possibile istituire insegnamenti dalla durata di 20 ore per 3 CFU.
7. Ogni docente ha facoltà di scegliere se tenere lezione:
 - a) per tre blocchi da due ore a settimana o per due blocchi da tre ore a settimana, mai nello stesso giorno, per i corsi da 60 ore;



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento

**Scienze Politiche
e Sociali**

- b) per due blocchi da due ore a settimana o per due blocchi di cui uno da tre ore e uno da un'ora a settimana, mai nello stesso giorno, per i corsi da 40 ore;
- c) per i corsi da 20 ore è previsto un blocco unico di tre ore a settimana.

Art. 9

Verifica del profitto

1. Per ciascun insegnamento è previsto un esame.
2. L'esame può consistere in una prova scritta e/o orale definita dal titolare dell'insegnamento e svolta di fronte a una commissione d'esame regolarmente costituita da almeno due membri.
3. In ogni commissione d'esame è obbligatoria la presenza del docente titolare dell'insegnamento, chiamato a svolgere le funzioni di presidente; di ogni commissione possono essere membri anche i cultori della materia, secondo quanto previsto dal pertinente regolamento dipartimentale.
4. Ogni insegnamento deve prevedere almeno sei appelli ordinari ogni anno, secondo la seguente ripartizione:
 - a) due appelli ordinari nella sessione invernale;
 - b) due appelli ordinari nella sessione estiva;
 - c) un appello ordinario nella sessione di recupero di settembre;
 - d) un appello di fine corso nella sessione immediatamente successiva al semestre in cui è stato erogato ciascun insegnamento; tale appello potrà svolgersi anche negli ultimi 10 giorni del periodo delle lezioni.
5. Solo nei mesi di marzo, aprile, ottobre e novembre i docenti sono tenuti a concedere un appello straordinario riservato ai laureandi; per avvalersi di tale appello, gli interessati devono attestare la qualità di laureando, dimostrando:
 - a) di aver svolto tutti gli esami previsti dal piano di studi tranne uno;
 - b) di aver presentato domanda di laurea in ESSE3 o, in alternativa, di essere a buon punto con la redazione dell'elaborato finale per mezzo di una attestazione a tal fine redatta e firmata dal docente relatore.
6. Ogni docente è tenuto a fissare le date degli esami della sessione invernale entro due settimane dall'inizio delle lezioni del primo semestre; allo stesso



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento

**Scienze Politiche
e Sociali**

- modo, le date degli esami della sessione estiva e di quella di recupero vanno fissate entro due settimane dall'inizio delle lezioni del secondo semestre.
7. Se superato, oltre al conseguimento dei relativi CFU, l'esame comporta anche l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, con possibilità di assegnazione della lode agli esaminandi particolarmente meritevoli, secondo quanto previsto dal sistema accademico italiano.
 8. Lo studente o la studentessa ha facoltà di chiedere l'interruzione dell'esame e ritirarsi prima dell'ottenimento del voto o di rifiutare il voto ottenuto senza che venga praticato il c.d. salto d'appello.
 9. I voti ottenuti all'esito di ogni esame concorrono a determinare il voto finale di conseguimento della laurea.
 10. Non è prevista la verifica del profitto per i corsi di didattica integrativa.
 11. Non è prevista alcuna propedeuticità.
 12. È possibile che gli studenti sostengano esami in mobilità internazionale, nel qual caso troverà applicazione il pertinente regolamento dipartimentale.

Art. 10

Obsolescenza dei CFU

1. I CFU non sono più utilizzabili se acquisiti da più di quindici anni solari.
2. Su richiesta dell'interessato, e previo parere non vincolante del Coordinatore, il Consiglio di Dipartimento può deliberare la concessione di una deroga rispetto a quanto previsto nel precedente paragrafo.
3. In caso di deroga, previo parere non vincolante del Coordinatore, il Consiglio di Dipartimento potrà comunque verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti relativi ai CFU acquisiti prima del quindicesimo anno solare e confermarne solo una parte, richiedendo eventuali integrazioni all'interessato.

Art. 11

Piano di studio e obbligo di frequenza

1. Gli studenti e le studentesse sono tenuti a presentare il piano di studio,



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento

**Scienze Politiche
e Sociali**

- indicando in particolare la scelta delle materie TAF D, entro la scadenza stabilita.
2. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria almeno al 75% del monte ore di ogni insegnamento e potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee dal titolare del corso, nel pieno della sua autonomia didattica.
 3. Qualora un'assenza non giustificata superiore al 25% del monte ore di un insegnamento venga accertata, il docente dovrà richiedere allo studente un impegno di studio supplementare ai fini dell'esame.
 4. Sono previste cause di giustificazione dell'assenza riconducibili a condizioni soggettive e oggettive previste dalle norme vigenti oppure dalla partecipazione (dimostrata) a iniziative che l'Ateneo e/o il Dipartimento riconoscono come collegabili e affini al corso di laurea.
 5. È auspicabile che in tema di obbligo di frequenza si seguano le pertinenti indicazioni pubblicate nella *webpage* del sito di Dipartimento relativa ai regolamenti.

Art. 12

Lingue straniere e abilità informatiche

1. La verifica della conoscenza delle lingue straniere avviene mediante superamento degli esami di Lingua inglese I, Lingua inglese II, Lingua francese I e Lingua francese II previsti nell'offerta didattica del corso di laurea.
2. I livelli del quadro europeo di riferimento (CECR) richiesti al termine del percorso sono il livello B2 per l'inglese e il livello B1 per il francese.
3. Ulteriori attestati e certificazioni linguistiche e informatiche danno titolo al riconoscimento di crediti TAF F, secondo quanto previsto dal pertinente regolamento dipartimentale, al quale si fa integrale rinvio in proposito.

Art. 13

Tirocini, *stages* e abilità professionali

1. Le proposte di attività di *stages* e tirocini avviate dai docenti o dagli interessati devono essere coordinate dal Delegato di Dipartimento a ciò preposto.
2. Tali attività sono svolte presso istituti, organismi ed enti pubblici e privati in Italia e all'estero.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento

**Scienze Politiche
e Sociali**

3. Sono riconoscibili conoscenze e abilità professionali se debitamente certificate ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Altre conoscenze di livello post-secondario sono riconoscibili se l'Università di Trieste ha partecipato effettivamente alla progettazione ed alla realizzazione dell'attività formativa.
5. Al fine del riconoscimento dei crediti TAF F, il criterio adottato è quello della verifica della coerenza delle attività con gli obiettivi del corso di laurea.
6. Per il riconoscimento dei crediti formativi TAF F si applicherà in ogni caso il pertinente regolamento dipartimentale, al quale si fa integrale rinvio.

Art. 14

Riconoscimento dei CFU precedentemente acquisiti in caso di passaggi, trasferimenti e abbreviazioni di carriera

1. Gli studenti in possesso di altra laurea dell'Università di Trieste o di altra Università, e ammessi al corso di laurea oggetto di questo regolamento, possono ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti solo se coerenti con gli obiettivi e l'ordinamento didattico di questo corso di laurea.
2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avviene su proposta della Commissione piani di studi, previo parere non vincolante del Coordinatore.
3. I CFU relativi a ogni insegnamento possono essere riconosciuti anche solo parzialmente e all'interessato possono essere pertanto richieste integrazioni.
4. In materia di riconoscimento di CFU precedentemente acquisiti ai fini dell'abbreviazione della carriera si applica il pertinente regolamento dipartimentale.

Art. 15

Prova finale

1. Si rinvia in materia al pertinente regolamento dipartimentale.
2. Resta fermo che, ai fini del conseguimento del titolo di laurea, il laureando dovrà avere acquisito almeno 180 CFU, il cui riconoscimento è automatico per tutte le attività formative previste dal presente regolamento, oltre ad avere superato con esito positivo la prova finale di cui al paragrafo precedente.
3. Il calcolo del voto finale di laurea è disciplinato dal pertinente regolamento



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento

**Scienze Politiche
e Sociali**

dipartimentale.

4. Saranno previsti quattro appelli di laurea ogni anno nei mesi di marzo, luglio, ottobre e dicembre.

Art. 16

Modifica e integrazione del regolamento del corso di laurea

1. Il Direttore del Dipartimento, il Delegato dipartimentale alla didattica, il Coordinatore o un terzo dei membri del Consiglio possono proporre modifiche o integrazioni al presente regolamento.
2. Le modifiche devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dai componenti il Consiglio medesimo.
3. A seguito dell'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo o di nuove disposizioni in materia di didattica e di gestione dei corsi di laurea, d'intesa con il Delegato dipartimentale alla didattica, il Coordinatore è tenuto a procedere a una verifica della sostenibilità del presente regolamento e a proporre, se del caso, la modifica o integrazione.

Art. 17

Entrata in vigore e applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore, previo parere conforme del Coordinatore e del Consiglio, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento e si applica dall'anno accademico in corso.